REGOLAMENTO (CEE) N. 2157/77 DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1977

che fissa il prezzo da applicare allo stadio cif alle importazioni nel Regno Unito di burro e di formaggi provenienti dalla Nuova Zelanda

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione, in particolare l'articolo 3 del protocollo n. 18,

visto il regolamento (CEE) n. 1655/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che proroga il regime derogatorio per le importazioni nel Regno Unito di burro proveniente dalla Nuova Zelanda (1), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi del protocollo n. 18, taluni quantitativi di burro e di formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda possono essere importati nel Regno Unito a condizioni particolari ; che la Nuova Zelanda deve garantire, in particolare, l'osservanza di un prezzo cif determinato per tali importazioni ;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 226/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali relative all'importazione nel Regno Unito di burro e di formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3067/75 (3), fissa i prezzi da rispettare allo stadio cif a 107,16 UC/100 kg per il burro e a 92,52 UC/100 kg per il formaggio ;

considerando che, dopo quest'ultima modifica, sono intervenuti cambiamenti sia nel livello e nell'evoluzione dei prezzi praticati nella Comunità — compresi i prezzi d'intervento — ed in Nuova Zelanda, sia nei costi in Nuova Zelanda e nei noli ;

considerando che, per tener conto di tali circostanze, nonché dell'evoluzione dell'offerta e della domanda nei principali paesi produttori e consumatori del mondo, occorre adattare i prezzi cif in funzione di questi cambiamenti e degli sforzi consentiti dai produttori della Comunità sotto forma di un prelievo di corresponsabilità ;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1978, l'importazione di burro neozelandese è subordinata alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 1655/76 ;

considerando che l'evoluzione presumibile dei fattori sopra indicati lascia prevedere che il nuovo prezzo cif del burro resterà in vigore oltre la data del 31 dicembre 1977,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 226/73, l'importo 107,16 di cui alla lettera a) è sostituito da 117,88 e l'importo 92,52 di cui alla lettera b) è sostituito da 101,77.

Articolo 2

Il prezzo del burro di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1655/76, il cui rispetto allo stadio cif, a decorrere dal 1° gennaio 1978, deve essere garantito dalla Nuova Zelanda in sede d'importazione nel Regno Unito, è fissato a 117,88 UC/100 kg.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

(1) GU n. L 185 del 9. 7. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 17.
(3) GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 4.